

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI INTERPELLO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge 11 marzo 2014, n. 23 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", ha trovato applicazione con l'approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri, dei cinque decreti attuativi della Delega fiscale del 26 giugno 2015.

In particolare, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 il 7 ottobre 2015, in vigore dal 01/01/2016, ad eccezione dell'art. 9, comma 1, lettere ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1/06/2016, "nonché di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale", mira ad estendere gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e la tutela cautelare al processo tributario ed altresì, dare immediata esecutività delle sentenze tributarie per tutte le parti.

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Il decreto legislativo prevede il potenziamento della **conciliazione**, un procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una lite, sarà estesa anche al tribunale d'appello. Al contrario, la disciplina precedente la garantiva solo per le cause di primo grado. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Si rafforza la **mediazione tributaria** obbligatoria fino a € 20.000 che non sarà più limitata solo all'Agenzia delle Entrate, ma varrà per tutte le controversie, indipendentemente dall'Ente impositore. Quindi rientrano anche per le controversie catastali (classamento, rendite, ecc.. che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse) e per i ricorsi promossi contro l'Agente della riscossione. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

TUTELA CAUTELARE

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Pertanto:

- il contribuente può chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave;
- le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti delle sentenze sia di primo grado sia d'appello.

ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE

Le sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, in favore dell'Amministrazione, quelle riguardanti un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali diventano immediatamente esecutive.

Nelle sentenze in favore dell'Amministrazione permane il meccanismo della riscossione frazionata del tributo al fine di tutelare i contribuenti che versano in situazioni di difficoltà.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Nei casi di immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a € 10.000, può essere subordinato dal giudice la presentazione di una garanzia sui costi che, anticipati dal contribuente, rimangono a carico della parte soccombente.

INTERPELLO

L'interpello è uno degli strumenti più importanti e innovativi attribuiti al contribuente dallo Statuto dei Contribuenti (art. 11, L. 212/2000). Attraverso l'interpello, il contribuente chiede all'amministrazione finanziaria chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma tributaria. L'obiettivo è quello di prevenire le liti tributarie sapendo in via preventiva il parere dell'amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione della norma tributaria ad una fattispecie concreta.

Il decreto legislativo interviene per riorganizzare la disciplina degli interpelli, attribuendo tempistiche di risposta diverse in base alle tipologie di interpello.

Innanzitutto abroga l'interpello speciale antielusivo che riguardava le operazioni antielusive, quali quelle straordinarie, nonché ai fini della deducibilità di spese da operazioni intercorse con soggetti residenti o domiciliati in Paesi black-list. In compenso il decreto individua cinque categorie di interpello:

- **ordinario**, (lettera a del nuovo articolo 11 della legge 212/2000) prevista quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali. All'interno di questo comma è previsto anche l'interpello qualificatorio in cui non si richiede più l'interpretazione della norma ma la qualificazione e valutazione di fattispecie in presenza di condizioni di obiettiva incertezza e qualora non siano attivabili le procedure dei decreti di internazionalizzazione e certezza del diritto. In entrambi i casi i tempi di risposta per gli appelli da parte dell'amministrazione finanziaria, passano da 120 giorni a 90 giorni.
- **probatorio**, (lettera b del nuovo articolo 11 della legge 212/2000) avente ad oggetto la sussistenza delle condizioni e l'idoneità degli elementi probatori per l'accesso a specifici regimi fiscali. Rientrano, quindi, i precedenti interpelli previsti dal Tuir per le operazioni intercorse con Paesi black list, per le Controlled Foreign Companies, per il regime delle partecipazioni da parte di enti creditizi, per la continuazione del consolidato, per l'accesso al consolidato mondiale, per le società non operative. In questo caso permane la tempistica dei 120 giorni per la risposta dell'amministrazione finanziaria.
- **anti abuso**, (lettera d del nuovo articolo 11 della legge 212/2000) applicabile nel caso di abuso del diritto ad una specifica fattispecie che si ha al verificare delle situazioni indicate dall'articolo 10-bis dello Statuto. La risposta deve essere fornita entro 120 giorni.
- **disapplicativo**, (articolo 11, comma 2 dello Statuto) riguarda i casi in cui il contribuente può chiedere la disapplicazione di norme antielusive che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano la possibilità di usufruire di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. In questo caso è necessario che il contribuente dimostri che non si verifichino effetti antielusivi. La risposta dell'amministrazione finanziaria deve avvenire entro 120 giorni. Si tratta di un interpello di fatto obbligatorio, in quanto la mancata presentazione nelle ipotesi previste determina, in base al nuovo articolo 11, comma 7-ter, del Dlgs 471/1997, come previsto dal Decreto "Revisione del sistema sanzionatorio" (Dlgs 158/2015), l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.000 € a 21.000 €, raddoppiabili se l'agevolazione viene poi disconosciuta.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Nei casi in cui l'amministrazione finanziaria non prospetta una soluzione entro i termini determinati dalla legge, il contribuente è tutelato dal meccanismo del silenzio-assenso. Ciò implica che, nel caso in cui l'amministrazione non risponda, il contribuente può applicare la soluzione da lui proposta nell'istanza di interpello. Inoltre la risposta all'interpello, scritta e motivata, vincola l'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

I soggetti che possono presentare istanze di interpello sono i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d'impresa.

Nella disciplina precedente si vincolava la presentazione dell'istanza alla sua preventività rispetto al porre in essere il comportamento o aver dato attuazione alla norma in oggetto di interpello. Il decreto legislativo, invece, fa risultare vincolante la presentazione della richiesta preventiva rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione.

La risposta all'interpello, scritta e motivata, vincola l'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente. Infine, per quanto riguarda le regole di istruttoria dell'interpello, quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, gli uffici finanziari chiedono all'istante di integrare la documentazione. Inoltre, in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta diventa più breve del termine previsto ed è pari a 60 giorni per tutti gli interpelli.

DAL 01/01/2016	REGOLE ATTUALI
TIPOLOGIE	
<ul style="list-style-type: none">• ordinario/qualificatorio: il primo riguarda l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in situazioni di obiettiva incertezza e il secondo è inerente la corretta qualificazione di fattispecie in presenza di condizioni di obiettiva incertezza e qualora non siano attivabili le procedure dei decreti internazionalizzazione e certezza del diritto;• probatorio: sussistenza di condizioni e valutazione delle prove per l'accesso a specifici regimi fiscali;• anti-abuso: applicazione della disciplina dell'abuso del diritto;• disapplicativo: disapplicazione di norme tributarie antielusive	Applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme
TERMINI PER LA RISPOSTA	
<ul style="list-style-type: none">• entro 90 giorni: per interpello ordinario e qualificatorio;• entro 120 giorni: per l'interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo.	Entro 120 giorni
SOGGETTI LEGITTIMATI	
<ul style="list-style-type: none">• contribuenti anche non residenti;• soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o tenuti, insieme con questi o in loro luogo, ad adempimenti.	<ul style="list-style-type: none">• ciascun contribuente;• soggetti obbligati ad adempimenti per conto del contribuente.
PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA	

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi con interpello: non assumono rilevanza i termini di risposta dell'amministrazione. (Nel caso di interpello antiabuso possibile anche per le operazioni già realizzate)	Prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
IL CONTENUTO DELL'ISTANZA	
<ul style="list-style-type: none">• dati identificativi dell'istante o di un suo legale rappresentante comprensivi del codice fiscale;• indicazione del tipo di istanza;• circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;• specifiche disposizioni di cui si chiede interpretazione, applicazione o disapplicazione;• esposizione, in modo chiaro e univoco della soluzione proposta;• indicazione di domicilio e recapiti telematici;• sottoscrizione dell'istante o di un suo legale rappresentante.	<ul style="list-style-type: none">• dati identificativi;• circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale;• indicazione del domicilio;• sottoscrizione del contribuente o di un suo legale rappresentante;• comportamento e soluzione interpretativa

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it